



Camera di Commercio di Ravenna

Scheda informativa sulla procedura di avvio di attività

Somministrazione di alimenti e bevande

Per **somministrazione** si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: **esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.**

Adempimenti:

1) Vigili del Fuoco: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se gli impianti per la produzione del calore hanno una potenzialità complessiva superiore a 116 kw.

2) Comune - SUAP: per la somministrazione di alimenti e bevande occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito dell'AUSL alla voce "documentazione da presentare per la registrazione".

Gli operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) che aprono, modificano o chiudono un'attività dovranno provvedere alla registrazione e/o aggiornamento della medesima, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, inoltrando la relativa documentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico di riferimento, così come dettato dal D.P.R. 160/2010.

Per le informazioni relative alle modalità, alla modulistica in relazione ai requisiti dettati in materia sanitaria, nonché ubicazione e contatti delle sedi territoriali dell'Azienda USL si rimanda al sito ausl. Il SUAP trasmetterà la documentazione presentata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ai fini della Registrazione nell'anagrafe delle aziende alimentari e della programmazione dei controlli.

3) Comune: Autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio solo per le zone dei comuni sottoposte a programmazione; in caso di subingresso o di nuova apertura nelle zone dei comuni non sottoposte a programmazione è sufficiente la segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.). In entrambi i casi il soggetto interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per legge e di avere conoscenza che l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché in materia di sicurezza e di sorvegliabilità.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è subordinato alla notifica o all'impegno a notificare al SUAP di cui al punto 2) ; mentre, nell'ipotesi di subingresso in un

esercizio già esistente o di nuova apertura in zone comunali non sottoposte a programmazione, occorre necessariamente indicare nella SCIA la data della notifica di cui al punto 2.

4) Camera di Commercio – Registro Imprese: Dal 01/04/2010 tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle imprese devono essere assolti mediante la Comunicazione Unica da inoltrare in via telematica o su supporto informatico al Registro Imprese.

L'art. 9 Legge n. 40/2007 prevede la trasmissione di una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL .

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica l'autorizzazione o la SCIA di cui al punto 3).

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività di vendita e somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

Requisiti professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Nota: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 113265 del 4 luglio 2013, ha ritenuto che il titolare di una impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione sia in possesso dei necessari requisiti professionali a norma della lettera b) sopra riportata. E' necessario tuttavia che l'attività svolta dal titolare si concretizzi oltre che nella fornitura di ospitalità con pernottamento anche nel servizio di prima colazione. Analogamente qualora l'attività agricola svolta in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione è possibile ritenere l'imprenditore agricolo in possesso della qualifica richiesta.

Nota: il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 ha avuto modo di precisare che l'essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 Luglio 2006) **può** considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Si consigliano pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici comunali competenti per territorio al fine di accertare se, nonostante l'intervenuta soppressione del REC, l'orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico venga condiviso positivamente.

Riferimenti normativi

L.R. n. 14 del 26/07/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” modificata dalla L.R. n. 6 del 21/05/2007.

D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. (art. 71).

D.Lgs 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e di somministrazione.